

## CONVEGNO DEL 2 MARZO 2018

### *“Le funzioni e la composizione della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario”*

Esporrò sinteticamente il ruolo e le funzioni della sezione autonoma per la magistratura onoraria sottoponendo alla vostra attenzione alcune questioni nonché casi concreti trattati dall'attuale consiliatura presso la Corte di Appello di Brescia, dalla data del suo insediamento ( 13.4.2016 -nella sua attuale composizione dal 25.7.2016 ) sino all'ultima seduta del 21.2.2018;

Come già illustrato dalla dott.ssa Cocucci per i provvedimenti riguardanti i giudici onorari, presso ogni Consiglio giudiziario è istituita la sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, composta da: i due componenti di diritto, ( che come già detto sono il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore presso la Repubblica un numero variabile di magistrati e avvocati eletti fra i componenti del Consiglio giudiziario stesso e un numero altrettanto variabile di giudici onorari di pace e vice procuratori onorari eletti fra quelli in servizio nel distretto, così da garantire la rappresentanza anche a quest'ultima categoria di soggetti. Il numero varia in relazione al numero di magistrati in servizio nel distretto. **L'attuale normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 27.1.2006, n. 25, (artt. 9-10). come modificato dall'art. 4 commi da 8 a 15 della l. 30.7.2007, n. 111 e di quanto disposto, da ultimo, dal d.lgs. 31.5.2016, n. 92**

**Giova aggiungere che i Consigli giudiziari - già prima della riforma introdotta dal d.lgs. 27.1.2006, n. 25, come modificato dall'art. 4 commi da 8 a 15 della l. 30.7.2007, n. 111 e di quanto disposto, da ultimo, dal d.lgs. 31.5.2016, n. 92, - si occupavano delle questioni riguardanti i giudici di pace e, in generale, della magistratura onoraria, operando con l'apporto di «cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello» (art. 4, co. 2, l. 2.11.1991, n. 374; art. 7 co. 2 *bis* della detta legge aggiunto dall'art. 5, l. 24.11.1999, n. 468).**

**Come noto, la disciplina relativa alla magistratura onoraria è stata oggetto di una radicale rivisitazione da parte del legislatore con la legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), alla quale sono seguiti i decreti legislativi relativi alla disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari e del procedimento di conferma nell'incarico per i giudici onorari di pace (D.lgs. 31 maggio 2016, n. 92), nonché inerenti la riforma organica della magistratura onoraria e la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio (D.lgs. 13 luglio 2017 n. 116).**

**A seguito di tale ultimo intervento modificativo si è così provveduto alla nuova costituzione della Sezione autonoma con elezione straordinaria dei nuovi componenti della magistratura onoraria tenutesi nel il 24 luglio 2016, ( prima rappresentata solo dalla sezione dei giudici di pace) sono stati nominati dai magistrati onorari del distretto ( gdp, go e vpo) presso la Corte di Appello di Brescia, tre componenti della magistratura onoraria, rispettivamente un got, un vpo, dott.ssa Barbara Ferrito e un gdp dott. Gaetano Lecce.**

**La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Brescia, è composta, oltre che dai componenti di diritto del Consiglio giudiziario, da: a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, da due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, qualificandosi il distretto di Brescia nella prima categoria di cui all'articolo 9, co. 2, d.lgs. n. 25/2006 (fino a 350 magistrati);**

**l'art.15 del regolamento del Consiglio Giudiziario di Brescia disciplina la Sezione autonoma per i magistrati onorari.**

## **2. Le nuove competenze della Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario<sup>1</sup>).**

**Il Decreto legislativo n. 92 del 2016<sup>2</sup> disciplina l'istituzione nel Consiglio giudiziario della sezione autonoma per i giudici onorari di pace ed i viceprocuratori onorari. La sezione autonoma ha alcune prime competenze in tema di *status* del magistrato onorario, secondo previsione di legge, vale a dire in tema di procedura di concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria,) di ammissione, organizzazione e coordinamento del tirocinio, di proposta e formazione della conseguente graduatoria, nonché in tema di conferma, sospensione, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari relativamente al magistrato onorario. Altre competenze attengono invece l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace, oltre che, se previsto dalla legge, in merito alle determinazioni organizzative della attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, con l'eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).**

**Più precisamente l'art. 10 dlgs 25/2006 come sostituito dell'art.4 comma10 legge 11/2007 e modificato dall'art. 3 decreto legislativo 92/2016 ha istituito una sezione autonoma del CG per i giudici onorari di pace ( unica figura di giudice onorario che ha fatto cadere la distinzione tar gdp e go) e i vpo per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge, che sono così individuate:**

**Competenze in ordine a:**

**a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;**

In merito, non posso esimermi dall'evidenziare il ruolo primario e "gravoso" che la Sezione Autonoma dovrà svolgere nell'ambito della selezione delle candidature per il bando a concorso dei 400 posti di magistrato onorario pubblicato il 13.2.2018 con termine per la proposizione delle domande sino al 15.3.2018; è quindi la Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario che provvederà ad istruire le domande di ammissione, che provvederà alla valutazione dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, redigendo la graduatoria e formulando, per ogni ufficio, le motivate proposte di ammissione al tirocinio; queste verranno poi trasmesse al CSM per la successiva ammissione degli aspiranti, e la relativa delibera di ammissione verrà inviata al Presidente della Corte di appello che ne curerà la comunicazione all'interessato;

**b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;**

**c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;**

Ed in particolare le procedure di conferma di tutti i magistrati onorari del distretto (circa n. 136) hanno sinora sostanzialmente dominato le attività della Sezione Autonoma, fatte salve alcune procedure in materia tabellare ed ordini di servizio dei capi degli uffici del Distretto aventi ad oggetto l'attività dei gop o dei vpo; al 21.2.2018 sono state trattate 125 pratiche di conferma. La procedura di conferma del magistrato onorario è stata istruita secondo le direttive della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura dell'1.8.2016; ovvero, in ordine di successione cronologica, tenuto conto della domanda di conferma, dell'auto relazione del magistrato onorario, dei provvedimenti allegati richiesti a campione secondo criteri predeterminati, delle statistiche dell'ufficio per gli ultimi 3 anni, della sezione di appartenenza del magistrato, del rapporto del Capo dell'ufficio, (sia esso il Presidente del Tribunale per i got-gdp che il Procuratore per i vpo), e del parere del consiglio dell'ordine territoriale forense competente;

L'art. 4 della circolare espressamente prevede che: “il parere del coa indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotano mancanza di equilibrio e di preparazione giuridica.”

L'avv. Baruffi ha già evidenziato alcune criticità di pareri espressi, che sono emersi nel corso dell'esame delle pratiche trattate.

Ed invero, nel corso dell'esame delle singole pratiche in taluni casi il Consiglio Giudiziario, in presenza di pareri e valutazioni contrastanti ( parere del Capo dell'ufficio, sia esso presidente del Tribunale, che Procuratore) ovvero un parere positivo dell'Ordine degli avvocati ed uno negativo del Capo dell'ufficio o viceversa, ha ritenuto di dar corso ad un'istruttoria, sentendo il diretto interessato, invitando il COA a specificare singoli fatti specifici, situazioni e contesti nel rispetto della previsione normativa in merito, così come talvolta è stato chiesto ( nel caso di ritardi di deposito di provvedimenti, un aggiornamento attuale sullo stato dei fascicoli, sull'attuale rendimento e sul “ rientro dai ritardi”. In un caso specifico, le risultante istruttorie hanno smentito circostanze generiche e valutative espresse dal COA.

A seguito di indagini suppletive il Consiglio Giudiziario solo per tre magistrati onorari ha espresso parere negativo; per due magistrati infine il CSM ha disposto la non conferma e la revoca dall'incarico, mentre per un magistrato è stata disposta la conferma nell'incarico, disattendendo il parere del Consiglio Giudiziario ( posso dire che per il caso specifico il consiglio non aveva deliberato all'unanimità come per gli altri casi).

Va precisato che il componente della Sezione Autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non ha partecipato alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del Tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.

Per i magistrati onorari eletti nella Sezione Autonoma non si fa luogo al giudizio del CG ma la valutazione è espressa direttamente dal CSM;

**d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.**

**Le sedute sono state fissate con cadenza mensile.**

**Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In ipotesi di mancanza o di impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.**

**Nelle ipotesi di cui all'art. 10, co. 1, lett. c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del Tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.**

**Durata in carica 4 anni con divieto di immediata rieleggibilità.**

**Oltre alla composizione del consiglio allargata agli avvocati e professori e a quella ristretta limitata ai soli componenti togati, quella costituita dalla sezione autonoma per i gop è definita "integrata".**

**Va segnalato un intervento del CSM, ottava e settima commissione che con risoluzione del 28.2.2018; le commissioni hanno proposto al plenum di adottare la prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria in relazione alle prime applicazioni della nuova disciplina che delinea le competenze ordinamentali della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario.**

**Sono stati proposti alcuni quesiti dai CG, e dai Capi degli Uffici, che richiedono e favoriscono una prima ricostruzione in merito alla disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 92 del 31 maggio 2016. .**

**In estrema sintesi ecco le principali risposte:**

**- le pratiche tabellari che coinvolgono anche i magistrati onorari restano di competenza del Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria (o allargata) senza possibilità di partecipazione attiva alla formazione della volontà collegiale da parte dei rappresentanti della magistratura onoraria facenti parte della Sezione Autonoma; i singoli regolamenti possono prevedere forme di comunicazione delle pratiche o anche consentire la loro presenza alle sedute, ma senza diritto di voto o di partecipazione alla discussione;**

**- il ricorso all'istituto della supplenza del GOP è possibile esclusivamente in caso di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale già alla data attuale; tale limitazione in via transitoria non si applica tuttavia alla supplenza nei collegi, ragione per cui è ancora ammissibile la supplenza nei collegi anche in caso di scopertura di organico**

**- è possibile costituire l'ufficio per il processo presso le sezioni GIP-GUP;**

**- il regime previgente si applica ai GOT e VPO nominati prima del 15 agosto 2017, anche se la presa di possesso è stata successiva a tale data; ( quesito del CG sezione autonoma di Brescia del 2.2.2018)**

**- con specifico riferimento al tema delle incompatibilità è stato chiarito che**

**1) la decorrenza delle incompatibilità è indicata dall'art. 5, comma 2, della circolare del 15 novembre 2017;**

**2) anche la mera domiciliazione costituisce attività forense e, quindi, ricade nei divieti della circolare**

**3) per i giudizi in Corte d'Appello, l'incompatibilità riguarda soltanto quelli scaturiti dal circondario in cui il magistrato onorario svolge la sua attività professionale;**

**4) l'incompatibilità sussiste anche per i giudizi che si radicano nel circondario dove il magistrato onorario svolge la sua attività in virtù di speciali disposizioni di legge.**

**Restano aperte alcune questioni che non possono essere risolte se non con intervento legislativo e perciò la delibera formula espresso invito al Ministro della Giustizia ad adottare i provvedimenti del caso con riguardo, in particolare, alla retribuzione dei GOP per l'attività svolta all'interno dell'Ufficio per il processo e alla nota questione della delegabilità ai VPO degli affari civili.**

**Bergamo, 2 marzo 2018**

**Dott.ssa Giordana Bresciani**